



TRIBUNALE ORDINARIO
DI VARESE

Prot. Nr. 21941/2021
del 4 OTT. 2021



**CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI
UFFICI GIUDIZIARI**

ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, come convertito con L. 9 agosto 2013 n.98

tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

in persona del Presidente Dott. Cesare Tacconi

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

rappresentato dal Presidente Avv. Elisabetta Brusa

Premesso il principio ispiratore e le disposizioni di cui all'art. 37 della legge 15 luglio 2011 n. 111 in tema di "efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie" secondo cui "i capi degli Uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica (...) con i Consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli (...) lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari (...) della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato";

rilevato che con D.L. 21 giugno 2013 n. 69, come convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, è stato disposto all'art. 73 che "i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di 18 mesi";

richiamato il comma 5 *bis* del suddetto art. 73, secondo cui "L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali"; *nonché* ogni restante disposizione di cui all'art. 73, commi da 1 a 20, le ulteriori leggi e disposizioni vigenti in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 -

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 come convertito con modificazioni dalla legge. n. 98/2013, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, risultino iscritti anche nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

- ART. 2 -

Il Presidente del Tribunale, destinatario delle domande, procede a vagliare le stesse secondo le modalità rese note sul sito del Tribunale di Varese nella pagina dedicata ai tirocini formativi.

Il Presidente individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

A seguito della presentazione della domanda, il Presidente, effettuati gli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti richiesti, provvederà alla assegnazione del tirocinante che sarà comunicata al magistrato affidatario, al tirocinante e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti, salvo quanto previsto dall'art. 73, co. 4 D.L. cit. e redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell'Ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il tirocinio in Tribunale può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.

- ART. 3 -

Il tirocinio presso il Tribunale è compatibile con la pratica presso un avvocato per il conseguimento del titolo di accesso all'esame di abilitazione alla professione forense.

L'esito positivo del tirocinio svolto per 18 mesi presso il Tribunale è equiparato *ex lege* allo svolgimento di 12 mesi di pratica forense e consentirà il rilascio del certificato di compiuta pratica allorché, nei primi sei mesi di affiancamento al magistrato formatore, il tirocinante abbia contestualmente svolto con la regolarità la pratica forense.

In tal caso il tirocinante deve garantire la sua presenza presso lo studio legale dove effettua contestualmente la pratica forense per almeno 15 ore settimanali, in giornate e orari da concordare con l'avvocato, nonché la sua partecipazione ad almeno 15 udienze nell'arco del semestre.

I tirocinanti *ex art. 73* che svolgono lo stage contestualmente con la pratica legale presso un Avvocato del libero Foro iscritto all'Ordine degli Avvocati di Varese non possono essere abilitati al patrocinio per il periodo di durata del tirocinio.

- ART. 4 -

Il tirocinante che intende avvalersi della previsione di cui al precedente articolo 3 della presente convenzione è tenuto ad iscriversi al registro dei praticanti contestualmente all'inizio del periodo di tirocinio *ex art. 73*. Il tirocinante dovrà produrre al Consiglio dell'Ordine apposita dichiarazione attestante l'ammissione al tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario.

Ai fini di un efficace coordinamento delle due attività formative, il tirocinante-praticante dovrà indicare, al Consiglio dell'Ordine, la sezione e il magistrato formatore cui è stato assegnato, le attività di formazione del tirocinio, comunicando tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il magistrato formatore, all'inizio del tirocinio, redigerà un progetto quali-quantitativo delle attività formative e, al termine del tirocinio, redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

In caso di relazione positiva del magistrato formatore, al termine del periodo di tirocinio e dei sei mesi di pratica forense, il tirocinante potrà chiedere il certificato di compiuta pratica.

- ART. 5 -

Gli ammessi al tirocinio svolgono la loro attività sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, assistendolo e coadiuvandolo nel compimento delle ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi che possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Secondo le indicazioni del magistrato affidatario partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli.

L'articolazione degli orari di affiancamento e la definizione delle attività dovranno essere specificamente concordate tra magistrato affidatario e tirocinante sulla base del progetto quali-quantitativo, contemperando le esigenze dell'ufficio con quelle formative del tirocinante medesimo.

- ART. 6 -

Il tirocinante per tutta la durata di svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione è tenuto a:

- a) rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite, con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b) rappresentare l'esistenza eventuale di situazioni che rispecchino quelle processuali previste dall'art. 51 c.p.c. e quelle di cui all'art. 36 c.p.p.;

- c) svolgere sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario le attività assegnategli con diligenza, correttezza e lealtà;
- d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante-praticante non può:

- 1) svolgere attività di praticantato assistendo il dominus presso il magistrato affidatario con il quale svolge il tirocinio;
- 2) avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti nei quali sia parte un soggetto che sia o sia stato assistito da avvocato facente parte dello studio frequentato dal praticante nel periodo di pratica.

I tirocinanti, in quanto iscritti come praticanti nel registro presso l'Ordine degli Avvocati di Varese, saranno esonerati dalla frequenza delle lezioni della Scuola di Formazione Forense relative alle materie trattate nei corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, previa verifica da parte del Direttore della Scuola Forense della compatibilità con i relativi programmi, ma rimangono soggetti al controllo semestrale da parte del Consiglio dell'Ordine e al relativo potere disciplinare.

- ART. 7 -

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 73 commi 8 *bis* e 8 *ter* Legge 9 agosto 2013 n. 98, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

Il Consiglio dell'Ordine potrà valutare se stipulare o meno polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti.

In caso positivo, l'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio dovrà essere segnalato dall'Ufficio Giudiziario, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine in piena autonomia e indipendenza potrà valutare se indire un bando per l'assegnazione di borse di studio ai tirocinanti - di cui alla presente convenzione - che abbiano superato la selezione.

- ART. 8 -

Il tirocinio formativo può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente del Tribunale, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario o per sopravvenute esigenze del tirocinante;

- ART. 9 -

Nel caso di interruzione del tirocinio di formazione per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario il praticante proseguirà nell'espletamento della pratica forense presso il dominus. Il periodo di formazione svolto presso l'Ufficio Giudiziario verrà valutato ai fini del compimento della pratica forense, rimanendo fermo che non potrà essere comunque considerato, ai fini della pratica forense per un periodo superiore ad un anno.

- ART. 10 -

La presente convenzione si applicherà a tutti i tirocinanti-praticanti iscritti al registro dei praticanti successivamente alla sua sottoscrizione.

- ART. 11 -

Per l'accesso allo stage, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 citato, possono presentare domanda secondo le indicazioni presenti sul sito internet del Tribunale di Varese nella pagina dedicata ai tirocini formativi.

- ART. 12 -

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 73 d.l. n. 69/2013 in quanto compatibili.

Varese, **24 OTT. 2021**

Il Presidente dell'Ordine Avvocati di Varese

Avv. Elisabetta Brusa

IL PRESIDENTE
Avv. Elisabetta BRUSA

Il Presidente del Tribunale di Varese

Dott. Cesare Tacconi

